



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

NEWSLETTER



Numero 15/2021

a cura di



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Definiti i valori rilevanti ai fini della spettanza del contributo perequativo

Prorogato il termine per il contributo a fondo perduto previsto per la riduzione dei canoni di locazione

INTERPRETAZIONI

Quote societarie: le donazioni esenti non erodono la franchigia

Bonus aggregazioni: l'applicazione alla pluralità di operazioni

GIURISPRUDENZA

Le dimissioni dell'amministratore unico sono efficaci solo con l'accettazione del nuovo nominato

Anche l'attività immobiliare del privato può essere di impresa

Accertamenti su voci pluriennali: si applicano anche alle svalutazioni

Non è inesistente il credito d'imposta per ricerca e sviluppo non correttamente indicato nella dichiarazione

DOTTRINA

L'iva sulle somme pattuite per accordo transattivo sotto la lente di Assonime

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

Le dimissioni dell'amministratore unico sono efficaci solo con l'accettazione del nuovo nominato

Nel caso di società amministrata da un amministratore unico, l'amministratore dimissionario deve attendere che l'ufficio sia stato accettato dal suo sostituto nominato dall'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata dallo stesso amministratore rinunziante, ancora nella pienezza dei suoi poteri, perché in questo caso non si può applicare l'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile, che affida la convocazione al collegio sindacale quando la cessazione dall'incarico è già avvenuta.

Tribunale di Milano, Sentenza 25.11.2020

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

Anche l'attività immobiliare del privato può essere di impresa

L'ordinanza della Cassazione ribadisce che un importante attività immobiliare svolta da un soggetto privato (nella fattispecie, due coniugi) può assumere le connotazioni dell'impresa: non è infatti censurabile in sede di legittimità, ove correttamente ed adeguatamente motivata, la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività d'impresa, tenendo presente che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica.

Non ostano alla riqualificazione né il fatto che non esista una organizzazione di mezzi, né la constatazione che si tratti di un unico affare. Su questi aspetti l'ordinanza ribadisce infatti che *“se è vero che nella generalità dei casi l'attività imprenditoriale è articolata sulla base di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, secondo la linea emergente dagli articoli 2086, 2094, 2555 del codice civile, siffatto apparato non è indispensabile affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa. Non è necessario, infatti, che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi (Cassazione 16 settembre 1983 n. 5589; Cassazione n. 8193/1997). Quanto, poi, al fatto che l'esercizio di impresa si sia esaurito in unico affare - quello di creare unità abitative per rivenderle - la circostanza è del tutto irrilevante poiché anche il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione sia pure con un'unica operazione economica, come nella specie.”*

Cassazione, Ordinanza 8.6.2021 n. 15931

IVA E IMPOSTE INDIRECTE

INTERPRETAZIONI

Quote societarie: le donazioni esenti non erodono la franchigia

Secondo la risposta ad interpello 571 del 30 agosto 2021, una donazione esente non consuma la franchigia di cui potranno fruire in seguito i donatari. Nella fattispecie specifica, il richiedente ha ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, non versando l'imposta di donazione, in quanto ha usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. 46/1990 (trasferimento a favore di discendente con cui si acquisiva il controllo di ex articolo 2359 del codice civile e con impegno a continuare l'attività per almeno cinque anni).

Le Entrate ricordano preliminarmente che non erodono la franchigia le donazioni remuneratorie e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell'articolo 55 del TUS aventi ad oggetto i trasferimenti indicati all'articolo 3 e le donazioni per cui l'imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto.

Al riguardo, l'articolo 55, comma 2 prevede che «*Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.*»

Pertanto, per effetto di questo rinvio, l'Agenzia ritiene che la donazione dei genitori dell'istante delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'articolo 3 comma 4-ter del TUS, non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della cd. franchigia riducendone l'ammontare.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 30.8.2021 n. 571

DOTTRINA

L'Iva sulle somme pattuite per accordo transattivo sotto la lente di Assonime

La circolare dell'Associazione analizza alcune posizioni dell'Agenzia delle entrate nelle quali si ravvisa l'esistenza di prestazioni di servizi imponibili ad IVA in alcuni accordi transattivi con i quali le parti si erano impegnate a risolvere, a determinate condizioni, le controversie insorte fra di loro afferenti rapporti giuridici di vario genere.

Il documento presenta anche una rassegna della giurisprudenza sul tema, ed avanza alcune considerazioni critiche.

Assonime, Circolare 9.9.2021 n. 26

CREDITI DI IMPOSTA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

LEGISLAZIONE

Definiti i valori rilevanti ai fini della spettanza del contributo perequativo

Con provvedimento n. 227357 pubblicato il 4 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo" previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 73/2021. Si ricorda che il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività

d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021 (ovvero il periodo 2019 per i soggetti "solari").

Il contributo è riconosciuto nel caso in cui vi sia stato un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. In attesa dell'emanazione di questo decreto, con il provvedimento n. 227357/2021 sono quindi stati definiti, nell'Allegato A, i citati campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 04.09.2021 n. 227357

Prorogato il termine per il contributo a fondo perduto previsto per la riduzione dei canoni di locazione

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 227358 del 4 settembre ha prorogato al **6 ottobre 2021** il termine per l'invio dell'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione (ex articolo 9-quater DL 137/2020). Entro lo stesso termine possono essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.

Si ricorda che, per poter accedere al contributo, è necessario che:

- alla data del **29 ottobre 2020** sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13 novembre 2003 n. 87;
- l'immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al **25 dicembre 2020** e sia comunicata, entro il **31 dicembre 2021**, all'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 04.09.2021 n. 227358

GIURISPRUDENZA

Accertamenti su voci pluriennali: si applicano anche alle svalutazioni

Si fanno sentire gli effetti della presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione che ha dichiarato ammissibili gli accertamenti che riguardano la deduzione di quote di costi il cui importo è stato determinato in periodi non più accertabili (SS.UU. 25.3.2021 n. 8500).

Nel caso di specie, oggetto della Sentenza 9.9.2021 n. 24258, la deduzione riguarda quote di svalutazione di partecipazioni rinviate agli esercizi successivi.

Cassazione, Sentenza 9.9.2021 n. 24258

Non è inesistente il credito d'imposta per ricerca e sviluppo non correttamente indicato nella dichiarazione

Secondo l'orientamento espresso dalla CTR della Lombardia, in assenza di una espressa indicazione di decadenza nella legge istitutiva (Legge 296/2006), non può ritenersi inesistente il credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione ma non indicato nel quadro RU. Infatti, al fine di negare la spettanza dell'agevolazione, è necessario che una fonte del diritto primaria stabilisca espressamente che l'indicazione del credito d'imposta debba avvenire a pena di nullità in dichiarazione. Pertanto, non trattandosi di crediti inesistenti ma non spettanti, gli eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate devono essere esperiti entro gli ordinari termini di decadenza dell'accertamento.

CTR Lombardia, Sentenza 22.06.2021 n. 2343

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Bonus aggregazioni: l'applicazione alla pluralità di operazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 57/E del 7 settembre 2021, ha fornito un chiarimento sul funzionamento pratico del bonus aggregazioni (articolo 1, commi da 233 a 243, della legge 178/2020) nel caso di società che pongono in essere una pluralità di operazioni.

La norma di legge (segnatamente il comma 240 dell'articolo 1) prevede testualmente che *"indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto"*.

In effetti, questa formulazione lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi, che sono stati oggetto anche di una specifica risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2021.

In particolare, si deve capire come sono conciliabili:

- la presenza di più operazioni;
- la limitazione ad una sola fruizione del beneficio per ciascun soggetto.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa impresa può beneficiare dell'incentivo anche per più di una operazione, mentre il limite riguarda la partecipazione dell'attivo dell'impresa stessa al calcolo del limite massimo del bonus.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7.9.2021 n. 57